




Lettiere vegetali: il caos Iva

A qualcuno spetta il 4%, ad altri il 10% e ad altri ancora il 22%. Perché? Dopo che, lo scorso agosto 2023 la cassazione ha attribuito l'aliquota più alta a un prodotto di Almo Nature, il mercato si trova a sostenere una situazione molto disomogenea e squilibrata, dal momento che la sentenza della corte risulta in contrasto con le decisioni prese in passato dall'agenzia delle entrate. Ne deriva una situazione molto complessa, segnata da tensioni e incomprensioni, e che al momento non offre segnali di come possa sbloccarsi.

di Davide **Corrocher**



Quale iva va applicata alle lettiere vegetali? Il 4% e il 10%, come indicato dall'agenzia delle entrate o il 22% come stabilito dalla corte di cassazione? La confusione è grande e non si vedono all'orizzonte segnali di conciliazione tra le due posizioni. Questo sta generando tensioni e contrapposizioni tra gli operatori del settore. Ne risulta uno scenario che al momento non offre segnali incoraggianti su come la situazione possa sbloccarsi.

Ma andiamo con ordine. La scorsa estate si è verificato un fatto cruciale per il settore delle lettiere vegetali. Ad agosto 2023 la corte di cassazione ha decretato che un prodotto importato da Almo Nature, con una formulazione a base prevalente di

amidi e fecole, sarebbe stata soggetta a iva pari al 22%. La vicenda, giunta al termine di un susseguirsi di provvedimenti da parte dell'agenzia delle dogane e di richieste di chiarimento da parte della stessa Almo Nature, ha tuttavia avuto come effetto principale quello di evidenziare l'esistenza di un panorama molto complesso e disomogeneo per quanto riguarda le normative relative all'applicazione dell'iva e dei dazi nel commercio internazionale delle lettiere vegetali. Negli ultimi anni infatti il segmento, grazie anche all'aumento della popolarità e del successo presso il pubblico finale di questi prodotti, ha visto crescere significativamente l'offerta da parte dell'industria, con l'introduzione

a catalogo di soluzioni sempre più varie per caratteristiche, filiera di provenienza e composizione. L'ampliarsi della proposta dei brand ha però anche corrisposto al prodursi nel tempo di una lunga serie di decisioni da parte dell'agenzia delle dogane, che esaminando caso per caso ha deliberato l'attribuzione dell'iva per alcune referenze al 4% e per altre al 10%. Sono dunque numerose le istanze di interpello rivolte all'agenzia delle entrate dalle imprese per ottenere chiarimenti in relazione all'interpretazione e all'applicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali, che si sono alternate nel corso di oltre un decennio e in particolare a partire dal 2022 e che testimoniano una posizione discordante rispetto a quella presa dalla corte di cassazione. Cosa significa? Che gli attori del mercato delle lettiere vegetali si trovano oggi a operare dovendo far riferimento a provvedimenti profondamente differenti, provenienti da due organi indipendenti che non hanno finora manifestato una posizione condivisa. Quali sono le motivazioni che hanno portato a questo conteso non uniforme per quanto riguarda l'aliquota da applicare alle lettiere vegetali? Perché cassazione e dogane hanno finora manifestato opinioni discordanti? Sintetizzando e semplificando, si potrebbe dire che tutto nasce fondamentalmente da un diverso criterio utilizzato dai due organi protagonisti della vicenda. In un caso, quello di Almo Nature, la corte ha fatto riferimento alla destinazione di utilizzo del prodotto, ossia al fatto che si tratta di una lettiera per gatti. Insomma, poiché la formulazione è principalmente composta da amido di manioca, la sua funzionalità principale è l'assorbimento di deiezioni e odori, anziché essere utilizzata come alimento umano o animale. Di conseguenza, la classificazione corretta deve tener conto di queste caratteristiche intrinseche. Negli altri casi, quelli di competenza dell'ufficio delle dogane, l'iva è stata attribuita in base alla composizione della merce, ossia alla formulazione che prevede la presenza di ingredienti vegetali come ad esempio crusca, cereali, legumi. «Per quanto ci riguarda, la disputa deve essere risolta dallo Stato» spiega Pier Giovanni Capellino, presidente di Almo Nature. «Noi produttori abbiamo le mani legate: ad Almo Nature è stato deliberato di applicare l'iva al 22% da una sentenza della corte di cassazione e dalla risposta ricevuta dall'agenzia delle entrate a nostro interpello successivo alla cassazione, dove ci è stata ribadita iva al 22%, così introducendo una distorsione di mercato dovuta al pronunciarsi dello stesso organo deliberante che in passato per la stessa tipologia merceologica, ossia lettiere vegetali a base

di mais, ha autorizzato iva al 4%. Si è trattato peraltro di una contravvenzione alla norma che riserva l'iva al 4% unicamente a certi alimenti e mangimi. Personalmente mi auguro non solo che si riesca presto a poter lavorare tutti forti di una posizione condivisa, ma anche che le autorità scelgano di portare tutte le lettiere vegetali al 4% perché sarebbe un segnale importante in ottica di transizione ecologica».

A OGNUNO IL SUO /

La decisione della cassazione dello scorso agosto, invece che fornire un criterio univoco per tutti i player di settore, ha finito per creare tensioni e generare quesiti che rimangono tuttora irrisolti per numerosi operatori, non da ultimi i rivenditori. Come si possa risolvere la disputa è tuttavia una grande incognita. Lo scenario futuro risulta infatti imprevedibile perché non è ancora dato sapere quale strada intraprenderà la legge. Fino a che punto la decisione della cassazione si farà valere sugli interpellati delle dogane? L'unico elemento certo è rappresentato dal fatto che oggi le imprese si trovano ad affrontare una competizione commerciale, sugli scaffali dei punti vendita, in condizioni differenti. Dover sostenere un costo dai 12 ai 18 punti percentuali superiore rispetto a quello di altri brand ha evidenti ripercussioni su marginalità e prezzo al consumatore finale. Ogni azienda applica l'iva seguendo le indicazioni dei due organismi coinvolti, la corte di cassazione e l'agenzia delle entrate. Ciò comporta l'essere giunti a una fase di stallo condizionata da disaccordi, inquietudini e nervosismo che non giovano alla categoria. Episodi simili, oltretutto, non sono mancati in altri settori, anche nel pet care, ad esempio nell'ambito dei

Paola Cane, esperta in conformità e regolatorio:

«La decisione presa

in merito al caso di Almo Nature ha portato all'enunciazione di un principio di diritto, che è l'interpretazione della corte ricondotta

sotto una norma generale destinata ad applicarsi non solo nei casi uguali ma anche in quelli simili o assimilabili»



Pier Giovanni Capellino, presidente di Almo Nature: «Personalmente mi auguro non solo che si riesca presto a poter lavorare forti di una posizione condivisa, ma anche che le autorità scelgano di portare tutte le lettiere vegetali al 4% perché sarebbe un segnale importante in ottica di transizione ecologica»



Nel caso di Almo Nature, la corte ha fatto riferimento alla destinazione di utilizzo del prodotto, ossia al fatto che si tratta di una lettiera per gatti: poiché la formulazione è principalmente composta da amido di manioca, la funzionalità principale è l'assorbimento di deiezioni e odori. Negli altri casi, quelli di competenza dell'ufficio delle dogane, l'iva è stata attribuita in base alla composizione della merce, ossia alla formulazione che prevede la presenza di ingredienti vegetali come ad esempio crusca, cereali, legumi.

mangimi per pesci e tartarughe, dove però oggi forse si stanno registrando alcuni passi incoraggianti che lasciano intendere una possibile risoluzione dei contrasti. Dopo anni di divergenze, sembra infatti che alcune aziende si starebbero ritrovando concordi nell'assegnare l'iva al 22% ad alcuni prodotti di crostacei importati da Paesi extra UE. La motivazione alla base di questa decisione risiede nel fatto che la voce doganale di importazione di queste materie prime per mangimi o mangimi semplici attribuisce l'iva al 22%. Pur con le evidenti differenze del caso, i punti in comune tra le due vicende lasciano spazio alla speranza di chi si augura prossimamente di vedere la luce in fondo al tunnel.

IN PRINCIPIO ERA IL DIRITTO /

Perché la decisione della cassazione non ha portato a un accordo per quanto riguarda tutte le lettiere vegetali? La delibera dello scorso agosto non ha il potere di sovrascrivere gli interpellati precedentemente richiesti dai produttori all'agenzia delle entrate? La complessità della vicenda risiede forse proprio qui. Le ordinanze della corte sono valide infatti solo tra le parti di un processo. «La decisione presa in merito al caso di Almo Nature ha portato all'enunciazione di un

nuovo principio di diritto, ovvero che in sintesi le lettiere per gatti composte prevalentemente con amido di manioca non possono essere classificate come "prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento", comportante iva al 10%, dal momento che tale materia prima non viene destinata a uso alimentare ma è destinata alla funzione di lettiera, per la quale nessuna norma concede l'applicazione di aliquote iva agevolate" spiega Paola Cane, esperta in conformità e regolatorio. La questione è dunque puramente giuridica e in questo senso occorre sottolineare che il principio di diritto non rappresenta la codificazione di una normativa, bensì stabilisce, per un determinato caso e per altri a esso simili, l'interpretazione della legge o la modalità in cui essa deve essere applicata. Come prosegue Paola Cane, «La formulazione del principio di diritto è il risultato di un'interpretazione della corte attraverso cui la decisione presa in un determinato caso viene ricondotta sotto una norma generale destinata ad applicarsi in futuro non solo nei casi uguali ma anche in quelli simili o assimilabili».

NÉ VINCITORI NÉ VINTI /

La decisione della cassazione dunque ha validità soltanto per il caso di Almo Nature e per altri che riguardano prodotti simili.

**Maria Giovanna Spluga,
responsabile commerciale BU
pet care di Laviosa:**



«Sulle lettiere vegetali c'è già molta confusione fra i pet owner, che hanno accesso a prodotti differenti per caratteristiche, composizione e proprietà. Ciò che sta succedendo con l'iva in alcuni casi al 4%, in altri al 22%, complica ancora di più la situazione»

La grande varietà di lettiere vegetali proposte sul mercato rende dunque non applicabile lo stesso criterio di classificazione per altre soluzioni contenenti, ad esempio, soia, mais, pellet o altro. «Nessuno può essere soddisfatto di questa situazione, dove i vari player operano in condizioni differenti» dichiara Pier Giovanni Capellino di Almo Nature. «Oltretutto in futuro lo Stato potrebbe decidere di estendere la decisione presa nei nostri confronti anche agli altri produttori e a quel punto, nonostante le istanze di interpello, avrebbe l'autorità di richiedere il pagamento dell'iva arretrata. Per questo motivo è bene che nessuno faccia speculazioni, non ci sono vincitori in questa vicenda».

Di opinione simile è anche un'altra esponente di un'azienda specializzata nella produzione di lettiere: «È molto importante che tutti siano informati su ciò che sta succedendo» aggiunge Mariagiovanna Spluga, responsabile commerciale BU pet care di Laviosa. «Non è da sottovalutare il fatto che gli effetti negativi di questa situazione si riversano anche sul consumatore, in quanto essa genera disallineamenti sul prezzo al pubblico. Mi spiego meglio: in merito all'offerta di lettiere vegetali sul mercato esiste già una grande confusione da parte dei proprietari di gatti, i quali hanno accesso ad un'offerta ampia e con proposte molto differenti una dall'altra per caratteristiche, composizione e utilizzo. Ciò che succede con l'applicazione dell'aliquota Iva, in alcuni casi al 4%, in altri al 22%, genera un sbilanciamento del prezzo al pubblico di cui il cliente finale è completamente all'oscuro. E ciò non provoca beneficio a una scelta d'acquisto consapevole».

Il caso acquariologia

Dopo anni di contrasti e divergenze anche nel settore dell'acquariologia, alcuni big player si starebbero ritrovando concordi nell'applicare l'iva al 22% a prodotti contenenti crostacei importati da Paesi extra UE. Una vicenda simile a quella delle lettiere vegetali, pur con le dovute differenze.

«I negozianti rischiano di subire questa situazione tanto quanto i produttori» spiega Giovanni Zanon, presidente di Aipa, Associazione Italiana Piccoli Animali. «Anche nel settore dell'acquariologia stiamo affrontando una situazione simile da diversi anni e finora abbiamo sempre visto che i pet shop non possono sapere chi ha ragione in questo contesto. Purtroppo, spesso il business porta a considerare soltanto il fattore prezzo e dunque a premiare i prodotti con iva inferiore. Il fenomeno però è molto complesso e semplificare in un'ottica di convenienza non porta giovamento a nessuno, nemmeno allo stesso rivenditore, visto che in fondo continua a farsi tante domande». Se ciò che sta succedendo anche nel segmento dei mangimi per pesci può fare da elemento di confronto per meglio interpretare il fenomeno nel mondo delle lettiere vegetali, allora aiuta anche a ottenere qualche spunto su come la vicenda possa sbloccarsi. «Sono ottimista sul fatto che la disputa che stiamo affrontando nel mondo dell'acquariologia possa nel tempo risolversi, alcuni segnali lo confermano» prosegue Zanon. «Diversi importanti operatori del mercato hanno infatti iniziato a cambiare approccio e a prendere posizione uniformandosi agli altri. Le ragioni che stanno spingendo queste aziende ad allinearsi su una visione condivisa è un fatto semplice: se la dogana assegna una determinata aliquota a un prodotto importato, nel momento in cui questo entra nell'Unione Europea, perché successivamente, l'iva dovrebbe cambiare se il prodotto non viene modificato?».



**Giovanni Zanon, presidente di Aipa,
Associazione Italiana Piccoli Animali:**

«Purtroppo, spesso il business porta a considerare soltanto il fattore prezzo e dunque a premiare i prodotti con iva inferiore. Il fenomeno però è molto complesso e semplificare in un'ottica di convenienza non porta giovamento a nessuno, nemmeno allo stesso rivenditore»

